

# WELFARE, le nuove regole...

## più lontane le pensioni di vecchiaia!

**Con la legge 24 dicembre 2007 n. 247, pubblicata sulla G.U. n.301, il Governo ha riformato le regole di accesso alle pensioni, prevedendo l' aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente. Si evidenzia che tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che pertanto possono continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici secondo la regole in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.**

Le modifiche apportate dalla legge oltre a modificare profondamente il sistema di accesso alle pensioni di anzianità, comunemente definite anticipate, hanno anche introdotto "le finestre d'uscita" per i trattamenti pensionistici di vecchiaia, non previste dalla vecchia normativa.

### **Requisiti per l'accesso ai trattamenti previdenziali di anzianità:**

#### **Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009:**

- I lavoratori dipendenti hanno diritto all'accesso alla pensione di anzianità se in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età;
- Invece i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) accedono alla pensione al raggiungimento dei 35 anni di contributi e dei 59 anni di età.

#### **Dal 1° luglio 2009 in poi:**

Da tale data viene invece introdotto il "sistema cosiddetto delle quote", in relazione al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota derivante dalla somma tra età anagrafica e contribuzione, *fermo restando per quest'ultimo il limite minimo dei 35 anni*, secondo lo schema e le scadenze di seguito riportate:

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni				
	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
Periodo compreso	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61
Dal 01/01/2013 in poi	97	61	98	62

E' stato salvaguardato il diritto ad andare in pensione, a prescindere dall'età anagrafica, quando si è in possesso di una anzianità contributiva di almeno 40 anni, ma sono state introdotte anche in questa casistica "le finestre" per l'accesso all'assegno pensionistico .

**Il diritto all'assegno pensionistico**, continua quindi ad essere regolato dalle finestre d'uscita che, con la legge 247/2007, sono state modificate secondo lo schema che segue :

Con meno di 40 anni di contributi		
	Decorrenza della pensione	
Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successive
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio II° anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi		
	Decorrenza della pensione	
Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno*	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno**	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

Note:

\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

\*\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

L'assegno pensionistico quindi decorre dall'apertura della finestra, a condizione che la domanda sia stata presentata prima di quella data. Nel caso non venga presentata nei termini, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

### **Pensione di vecchiaia: introdotte le finestre d'uscita**

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia con la legge 247/2007 non sono state introdotte modifiche, rispetto ai requisiti dell'età e dei minimi contributivi già previsti. Pertanto, *nella generalità dei casi*, l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia rimane:

- 65 anni per gli uomini;
- 60 per le donne.



Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia invece a 60 anni gli uomini ed a 55 le donne.

Resta inteso che per i Ferrovieri disciplinati dal Fondo speciale F.S. rimangono per alcune categorie: P.d.M., P.V., Manovratori ecc., ecc. i limiti di accesso alla pensione di vecchiaia a 58 anni.

### La decorrenza dei trattamenti previdenziali nei casi di pensione di vecchiaia:

La previsione delle finestre d'uscita, introdotte dalla legge 247/2007, è la novità sostanziale sull'istituto della pensione di vecchiaia. Per conseguenza, fermo restando il diritto a pensione al raggiungimento dei requisiti surricordati, l'accesso all'assegno pensionistico è regolato secondo il seguente schema:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

L'introduzione delle finestre d'uscita anche per le pensione di vecchiaia crea problemi concreti di fruizione dell'assegno pensionistico per i lavoratori che si trovano a maturare i requisiti dell'età contributiva, 60 anni per le donne e 65 per gli uomini in linea generale, potrebbero trovarsi, in determinate condizioni, anche per sei mesi senza stipendio e senza pensione. La legge 108/90 concede infatti ai datori di lavoro la facoltà di dare risoluzione al rapporto di lavoro "ad nutum", cioè senza vincolo alcuno, nei casi in cui i lavoratori raggiungono l'età della pensione di vecchiaia. Nel caso dei Ferrovieri e di altre categorie di lavoratori, tale facoltà è prevista espressamente anche dal CCNL senza obbligo di preavviso.

Su questa problematica la Segreteria Nazionale FAST CONFsal ha preso una decisa posizione i cui sviluppi verranno resi noti.

Allo stato quindi, su questa aspetto del problema, **il Governo, nella persona del Ministro del lavoro**, ha emanato una disposizione, ripresa da una **Circolare INPS**, che riconosce la possibilità, ai lavoratori in età di pensione di vecchiaia, **di restare in servizio fino all'apertura della finestra di riferimento**. Rispetto a questa soluzione data dal Governo, ci sono però motivate e forti perplessità, in quanto, com'è ovvio, con un semplice atto amministrativo del Ministro del lavoro, non si può avere la pretesa di modificare una legge, in particolare la legge 108/90 che riconosce appunto ai datori di lavoro la possibilità del licenziamento "ad nutum" dei lavoratori al raggiungimento dei limiti di età per la pensione di vecchiaia.

Il problema quindi, a nostro giudizio, rimane e può essere risolto, in forma compiuta, solo con una disposizione legislativa o per via contrattuale.

### Lavorazioni usuranti

La legge sul **WELFARE**, all'art.3 ha previsto una delega particolare al Governo per "concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti"



Si tratta a nostro giudizio *“del classico topolino partorito dalla montagna”* in quanto tale istituto, deludendo le aspettative di molti lavoratori, prevede *“solo la possibilità di poter usufruire dei trattamenti pensionistici con i vecchi limiti dei 57 anni di età e dei 35 anni di contribuzione, senza quindi aumenti di valutazione, ai fini previdenziali, sugli anni di servizio resi”*.

Tra l'altro i lavori delle Commissioni istituite per individuare le lavorazioni/mansioni da comprendere nei criteri definiti nell'art. 2 del Decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro, richiamato dalla legge sul Welfare, segnano il passo sostanzialmente per la limitatezza delle risorse economiche destinate a tale istituto. Il timore ovviamente è che, fermo restando lo scarso valore dell'istituto che non ha riflessi sul valore dell'assegno pensionistico, rispetto per esempio al sistema degli aumenti di valutazione previdenziali ancora riconosciuti ad alcune categorie di Ferrovieri, non si riescano a fermare le spinte corporative ed alla fine si finisca con il negare, come già successo all'indomani del decreto succitato, anche ai lavoratori veramente impegnati in attività usuranti i sia pur ridotti benefici previsti dal nuovo WELFARE.

### **Modifica ai coefficienti di trasformazione**

Il nuovo WELFARE, intervenendo negativamente sui coefficienti di trasformazione, utilizzati per calcolare la quote di trattamento previdenziale contributivo, difatti è stato scaricato sulle generazioni più giovani il costo del superamento del cosiddetto "scalone Maroni" e le ipotizzate facilitazioni, di là da venire, delle uscite determinate per le lavorazioni cosiddette usuranti. Per effetto infatti delle modiche apportate mediante la nuova tabella A sottoriportata, originariamente prevista dalla legge 8 agosto 1995, n.335, i trattamenti previdenziali sia dei lavoratori ai quali si applica il sistema di calcolo misto, cioè coloro che alla data del 31/12/1995 erano in possesso di meno di 18 anni di contribuzione previdenziale utile, che soprattutto i lavoratori più giovani, quelli assunti successivamente al 1° gennaio 1996, subiranno sostanziali decurtazioni sui loro trattamenti previdenziali futuri.

Tabella A

#### COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
	tasso di sconto = 1,5%	

Roma, febbraio 2008

La Segreteria Nazionale FAST Ferrovie

